

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE.

Il testo normativo, si compone di dieci articoli

l'art. 1, comma 1, aggiunge il comma 5 *bis* all'articolo 568 del codice di procedura penale, stabilendo che il pubblico ministero propone impugnazione nell'interesse dell'imputato solo con ricorso per cassazione, a completamento delle disposizioni che ne circoscrivono la legittimazione all'appello ai casi in cui l'esercizio di tale facoltà risulti espressione dello specifico ruolo di parte, animata da un interesse contrapposto a quello dell'imputato.

Il comma 2 dello stesso articolo, invece, modifica l'articolo 570, comma 1, del codice di procedura penale, in tema di impugnazione del pubblico ministero, al fine di precisare che è fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 593 *bis*, anch'esso introdotto dal presente schema di decreto al fine di razionalizzare l'appello della pubblica accusa. L'intervento risulta necessario per contenere le limitazioni al potere di impugnazione dell'accusa nei precisi termini indicati nella legge di delegazione.

L'articolo 2 dello schema riscrive i commi 1 e 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale (*Casi di appello*), indicando, al primo comma, i casi nei quali è ammesso l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna (se hanno modificato il titolo di reato o escluso la sussistenza di una circostanza ad effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato) e quelli nei quali può appellare l'imputato, che si segnalano per l'assenza di limite alcuno, trattandosi di condanne, e quindi di pronunce strutturalmente sfavorevoli per l'imputato.

Le modifiche al secondo comma dell'articolo 593, invece, tengono conto delle pronunce della Corte costituzionale che ne hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale sotto vari aspetti, e riformulano la norma prevedendo che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento e che, invece, l'imputato possa proporre appello contro tali pronunce, emesse all'esito del dibattimento, salvo che si tratti di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Con la riduzione dei casi di appello il legislatore delegante persegue l'obiettivo di circoscrivere il potere d'impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, legate

all'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero e al diritto di difesa per l'imputato, risultino soddisfatte.

Con la novella del terzo comma dell'articolo 593 si estende l'inappellabilità, già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda, anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa. In tal modo non si intende realizzare solo una finalità deflativa, ma si mira anche a restituire coerenza complessiva al sistema ponendo l'imputato in una posizione di completa parità rispetto a quella del pubblico ministero. L'intervento si giustifica ed appare del tutto ragionevole anche in considerazione della limitata gravità delle fattispecie contravvenzionali punite con sanzione non detentiva e dello scarso allarme sociale che deriva dalle stesse.

Il comma 2 dell'articolo 2 aggiunge all'articolo 428 del codice di procedura penale il nuovo comma 3 *quater*, con cui si stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, completando l'attuazione dei principi di delega riguardanti l'inappellabilità delle sentenze di carattere assolutorio.

L'articolo 3 dello schema inserisce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 593 *bis*, attuando il principio contenuto nella legge delega in tema di appello del procuratore generale presso la corte di appello, al fine di razionalizzare l'esercizio del potere di impugnazione dell'accusa, indica le sentenze (del giudice delle indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale) che possono essere appellate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale (comma 1), e specifica che il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare solo in caso di avocazione e di acquiescenza del procuratore della Repubblica (comma 2).

Infine **il comma 2 dell'articolo 3** modifica l'articolo 428, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, prevedendo che anche contro le sentenze di non luogo a procedere il procuratore generale può proporre appello nei limiti indicati dal nuovo articolo 392 *bis*, comma 2, del codice di procedura penale, cioè nei casi di avocazione o di acquiescenza del procuratore della Repubblica.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo riscrive l'articolo 595 del codice di procedura penale in materia di appello incidentale, escludendo l'appello incidentale del pubblico ministero e prevedendo che l'imputato che non ha proposto impugnazione possa proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell'impugnazione e che entro quindici giorni dalla notificazione

dell'impugnazione presentata dalle altre parti egli può presentare al giudice memorie o richieste scritte.

La nuova disciplina in tema di appello incidentale ha reso obsoleto l'articolo 166 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sulla comunicazione al procuratore generale al fine dell'appello incidentale, e pertanto è stata soppressa (**articolo 6**).

Gli **articoli 5 e 9** sono finalizzati a dare attuazione alla riforma della disciplina delle impugnazioni con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace, intervenendo sia sul decreto legislativo n. 274/2000, sia sul codice di procedura penale.

In particolare, l'**articolo 5** aggiunge il comma *2-bis* all'articolo 606 del codice di procedura penale, con cui si prevede che contro le sentenze pronunciate in appello e contro le sentenze inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di violazione di legge.

Tale previsione è necessaria per assicurare il completo recepimento dei principi di delega anche nei casi in cui i reati, pur rientrando nella competenza del giudice di pace, siano attribuiti alla cognizione del Tribunale per ragioni di connessione.

L'**articolo 7** dello schema introduce, nelle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, l'articolo 165 *bis*, con cui si stabilisce l'obbligo per il giudice *a quo* di trasmettere al giudice dell'impugnazione, unitamente al provvedimento impugnato, all'impugnazione e agli atti del procedimento a cui fa riferimento l'articolo 590 del codice di procedura penale, una serie di dati utili per una più agevole e sollecita organizzazione e definizione del giudizio.

La norma completa il quadro degli interventi volti a migliorare le procedure in materia di impugnazioni, semplificandole, ed è tesa ad assicurare una migliore sinergia tra gli uffici giudicanti chiamati a decidere i differenti gradi di uno stesso giudizio, con il duplice obiettivo di garantire maggiore efficienza e di pervenire ad una più tempestiva conclusione dei vari gradi di giudizio in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.

L'**articolo 8**, introduce un nuovo articolo nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – 166 *bis* – diretto a promuovere intese ed altre forme di coordinamento fra procure generali e procure della Repubblica dei relativi distretti, al fine di far fronte alle esigenze pratiche collegate alla necessità di assicurare al procuratore generale un congruo termine per valutare se impugnare e, in caso

positivo, per redigere l'atto di appello, nei casi in cui è legittimato ad impugnare. La previsione di tale disposizione si è resa necessaria alla luce della nuova disciplina in materia di appello del pubblico ministero contemplata dal nuovo articolo 593 bis del codice di procedura penale.

L'articolo 9 dello schema introduce un nuovo articolo, *39-bis*, nel decreto legislativo n. 274/2000, disponendo che contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.

Infine **l'articolo 10** contiene la clausola di invarianza finanziaria, con cui si dispone che dall'attuazione del decreto non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.